



LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 N. 584
LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3 – ART.51
e successive modificazioni e integrazioni

**VIETATO
FUMARE**

I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

PECUNIARIA DA EURO 27,50 AD EURO 275,00

LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA

COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O

IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI

Soggetti ai quali spetta vigilare per l'osservanza del divieto :

Soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni :

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE,

GUARDIE GIURATE ADIBITE ALLO SPECIFICO SERVIZIO



**VIETATO
FUMARE**